


Bologna 30 Novembre 2015



STUDIO GNUDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Principali novità fiscali 2015 - *Branch exemption* e «*CFC rules*»

Novità in materia di *black list* e *white list* - Decorrenza

Art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 147/2015 (1).

Periodo d'imposta in corso al 7/10/2015.

(1) Di seguito, salvo diversa specificazione, gli articoli richiamati sono contenuti nel D.Lgs. n. 147/2015 (cosiddetto «decreto internazionalizzazione»).

Novità in materia di *black list* e *white list* - Individuazione delle «liste»

Art. 10, comma 1, 3 e 4.

Abrogazione dell'art. 168-bis TUIR.

- L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
- L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

I riferimenti alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui all'art. 168-bis, comma 1, TUIR si intendono ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996.

I riferimenti a Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui all'art. 168-bis, comma 2, TUIR si intendono agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR.

- Valenza generale delle liste di cui ai decreti emanati in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996 e al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR.
- Liste attuali: D.M. 4/9/1996 e D.M. 21/11/2001. Mantenimento della lista relativa alla disciplina della deducibilità dei cosiddetti «costi *black list*» (D.M. 23/1/2002)?

La *branch exemption* - Decorrenza, modalità applicative e interpello

Art. 14, commi 2, 3 e 4.

Decorrenza

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015.

Modalità applicative

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 5/1/2016.

Interpello «qualificatorio»

L'impresa residente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, ai fini dell'applicazione dei seguenti articoli:

- art. 165 TUIR (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero);
- art. 168-ter TUIR (*branch exemption*).

La sussistenza della stabile organizzazione sarà valutata anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

- Dall'1/1/2016 l'interpello è specificamente quello previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), L. n. 212/2000 (artt. 7, comma 16, e 12, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015). L'amministrazione finanziaria risponde entro 90 giorni (art. 11, comma 3, L. n. 212/2000).

La *branch exemption* - Ambito soggettivo e oggettivo ed esenzione dei redditi (1)

Art. 14, comma 1.

Inserimento nel TUIR dell'art. 168-ter.

Art. 168-ter, comma 1, TUIR.

«Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero».

- Ambito soggettivo: impresa residente (anche individuale).
 - ✓ Stabile organizzazione all'estero di una stabile organizzazione in Italia di un'impresa non residente (cosiddetta «Sub-PE», laddove ipotizzabile): rientra nell'ambito soggettivo?
- Ambito oggettivo: tutte le stabili organizzazioni all'estero.
- Società (A e B) appartenenti al medesimo gruppo: la *branch exemption* può essere applicata da A (per tutte le sue stabili organizzazioni) senza che B sia tenuta a fare lo stesso (B può applicare o meno la *branch exemption* per le sue stabili organizzazioni senza essere condizionata dalla scelta di A). Anche in presenza di un consolidato fiscale tra A e B.
 - ✓ Costituzione di una stabile organizzazione da parte di una società appositamente costituita (B) per permettere di trattare tale stabile organizzazione diversamente da come una società già esistente (A) tratta le sue stabili organizzazioni: elusione del principio «*all in all out*»?

La *branch exemption* - Ambito soggettivo e oggettivo ed esenzione dei redditi (2)

- Esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni: regime opzionale.
 - ✓ Passaggio dal regime dell'imputazione dei redditi con riconoscimento del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al regime dell'esenzione.
 - ✓ Regime del credito d'imposta.
 - Reddito prodotto dalla stabile organizzazione ricalcolato ai fini italiani con livello di tassazione «portato» a quello italiano (l'imposta estera non rappresenta il carico fiscale finale).
 - «Recupero» a tassazione in Italia della tassazione estera eventualmente non congrua.
 - ✓ Regime dell'esenzione.
 - Rinuncia da parte dello Stato italiano a tassare gli utili in cambio del mancato riconoscimento sia delle perdite (che non vengono più «scomutate» dal restante reddito della casa madre) sia del credito per le imposte estere.
 - Non permette di «recuperare» a tassazione in Italia la tassazione estera eventualmente non congrua: motivo per cui sono in genere previste restrizioni in presenza di stabili organizzazioni tassate all'estero in misura non congrua.

La *branch exemption* - Natura, momento di esercizio e decorrenza dell'opzione per l'esenzione (1)

Art. 168-ter, commi 2 e 6, TUIR.

Natura dell'opzione

Irrevocabile.

- In linea con la disciplina del Regno Unito.
- In Francia e Paesi Bassi la *branch exemption* è l'unico sistema di tassazione delle stabili organizzazioni estere.
- Chiusura di tutte le stabili organizzazioni, dopo aver esercitato l'opzione, e successiva costituzione di una nuova stabile organizzazione: l'impresa residente è vincolata dall'opzione a suo tempo esercitata o può scegliere di non applicare l'esenzione?
- Operazioni straordinarie tra imprese che hanno optato per l'esenzione e imprese che non hanno optato per tale regime: regime applicabile in capo all'impresa che «nasce» (es.: beneficiaria neo costituita) o «sopravvive» (es.: beneficiaria già esistente)?

La *branch exemption* - Natura, momento di esercizio e decorrenza dell'opzione per l'esenzione (2)

Momento di esercizio e decorrenza dell'opzione

Stabili organizzazioni già esistenti: entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7/10/2015, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio dell'opzione.

- Differimento per consentire alle imprese di adeguare i propri sistemi contabili al nuovo regime.

Stabili organizzazioni di nuova costituzione: momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

- Esercizio dell'opzione necessariamente «immediato» (momento di costituzione della prima stabile organizzazione) vs. esercizio dell'opzione anche successivo (momento di costituzione di un'ulteriore stabile organizzazione): preferenza per la prima opzione (anche alla luce dell'esistenza di un termine previsto per l'esercizio dell'opzione in presenza di stabili organizzazioni già esistenti).
- Chiusura di tutte le stabili organizzazioni, senza aver esercitato l'opzione, e successiva costituzione di una nuova stabile organizzazione: l'impresa residente è vincolata dalla scelta passata o può scegliere di applicare l'esenzione?
- Operazioni straordinarie tra imprese che hanno optato per l'esenzione e imprese che non hanno optato per tale regime: regime applicabile in capo all'impresa che «nasce» (es.: beneficiaria neo costituita) o «sopravvive» (es.: beneficiaria già esistente)?

La *branch exemption* - Stabili organizzazioni *black list* o non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* (1)

Art. 168-ter, comma 3, TUIR.

«Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo».

- Stabili organizzazioni *black list*: l'esercizio dell'opzione per l'esenzione riguarda anche tali stabili organizzazioni se ricorre almeno una delle «esimenti» per la disapplicazione delle *CFC rules*.
- Stabili organizzazioni non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules*: l'esercizio dell'opzione per l'esenzione riguarda anche tali stabili organizzazioni se ricorre l'«esimente» per la disapplicazione delle *CFC rules*.
- Stabili organizzazioni *black list* / stabili organizzazioni non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* + assenza delle esimenti.
 - ✓ No esenzione dei redditi.
 - ✓ No preclusione all'esercizio dell'opzione per le altre stabili organizzazioni.

La *branch exemption* - Stabili organizzazioni *black list* o non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* (2)

Art. 168-ter, commi 4 e 5, TUIR.

«4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.

5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3».

- Stabili organizzazioni *black list* / stabili organizzazioni non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* + esercizio dell'opzione per l'esenzione dei redditi.
 - ✓ In caso di assenza delle esimenti.
 - ❖ No esenzione dei redditi.
 - ❖ Applicazione delle *CFC rules* alle case madri con riferimento alle stabili organizzazioni (in caso di mancato esercizio dell'opzione le *CFC rules* non si applicano: imputazione dei redditi - determinati secondo le disposizioni ordinarie - direttamente alla casa madre, senza tassazione separata degli utili e senza «segregazione» delle perdite). In caso di successiva distribuzione dalla casa madre ai propri soci degli utili provenienti dalla stabile organizzazione questi ultimi sono considerati come direttamente provenienti dalla casa madre e già tassati per trasparenza.

La *branch exemption* - Stabili organizzazioni *black list* o non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* (3)

- ✓ In caso di presenza delle esimenti.
 - ❖ Si esenzione dei redditi.
 - ❖ Applicazione degli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR (sussistendone le condizioni).
 - Art. 47, comma 4, TUIR: tassazione integrale degli utili provenienti da società *black list* quando il socio residente è titolare (i) di una partecipazione diretta in tali società (a prescindere dall'entità della partecipazione) o (ii) di una partecipazione di controllo (anche di fatto, diretto o indiretto) in altre società non residenti che conseguono utili dalla partecipazione in società *black list* (la predetta tassazione integrale opera nei limiti di tali utili).
 - Art. 89, comma 3, TUIR: *omissis*.
 - Stabile organizzazione vs. casa madre: unico soggetto giuridico (quindi formalmente non esiste alcun utile distribuibile dalla stabile organizzazione alla casa madre).
 - La norma dovrebbe disciplinare la distribuzione dalla casa madre ai propri soci degli utili provenienti dalla stabile organizzazione: tassazione integrale a prescindere dall'entità della partecipazione, considerato che siamo in presenza di una «partecipazione diretta» dei soci nell'investimento estero.
 - In caso di disapplicazione delle *CFC rules* sulla base della «prima esimente» (art. 167, comma 5, lett. a, TUIR) sarebbe sistematicamente corretto riconoscere ai soci residenti (che hanno percepito gli utili e li hanno tassati integralmente) il «credito d'imposta indiretto» che gli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, TUIR riservano al controllante residente (cfr. Ag. entr., ris. n. 368/2008).

La *branch exemption* - Stabili organizzazioni *black list* o non *black list* in presenza dei requisiti per l'applicazione delle *CFC rules* (4)

- La tassazione integrale degli utili provenienti dalla stabile organizzazione, in caso di distribuzione dalla casa madre ai propri soci, non opera nei seguenti casi: (i) dimostrazione della «seconda esimente» (art. 167, comma 5, lett. b, TUIR) fin dall'inizio del periodo di possesso della stabile organizzazione e (ii) dimostrazione dell'esimente prevista per i soggetti controllati non *black list*.
- Impresa residente individuale, società di persone ed enti non commerciali: le regole di tassazione degli utili non trovano applicazione (gli utili esenti della stabile organizzazione entrano nella sfera personale dell'imprenditore individuale, dei soci di società di persone e degli enti non commerciali senza alcuna tassazione).
- Soci non residenti: subiscono la tassazione degli utili a essi distribuiti.

La *branch exemption* - Plusvalenze e minusvalenze latenti

Art. 168-ter, comma 6, TUIR.

L'esercizio dell'opzione per l'esenzione dei redditi non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

La *branch exemption* - «*Recapture*» delle perdite (1)

Art. 168-ter, comma 7, TUIR.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, degli utili e delle perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione.

In caso di perdite maggiori di utili (perdita fiscale netta):

- gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della perdita fiscale netta;
 - dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive d'imposta estera (riferibili alla medesima stabile organizzazione) riportabili ai sensi dell'art. 165, comma 6, TUIR.
- In presenza di più stabili organizzazioni il *recapture* della perdita fiscale netta dovrebbe operare per singola stabile organizzazione.

La *branch exemption* - *Recapture* delle perdite (2)

Art. 168-ter, commi 8 e 9, TUIR.

Il *recapture* della perdita fiscale netta si applica anche in caso trasferimento (a qualsiasi titolo) della stabile organizzazione (o parte di essa) ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione per l'esenzione dei redditi.

- La perdita fiscale netta passa all'impresa «acquirente» per assumere rilevanza in capo a tale impresa: il *recapture* della perdita fiscale netta «segue» la stabile organizzazione che l'ha generata.
- Impresa «cedente»: può o meno aver optato per l'esenzione.
- Impresa «cessionaria»: deve aver esercitato l'opzione o deve esercitarla a seguito del trasferimento.
- Norma antielusiva finalizzata («in via transitoria») a evitare che l'impresa che ha esercitato l'opzione trasferisca la stabile organizzazione prima di aver completato il *recapture* della perdita fiscale netta.
- Norma antielusiva finalizzata («a regime») a evitare che l'impresa che non ha esercitato l'opzione (e che quindi ha dedotto le perdite attribuibili alla stabile organizzazione), in previsione di utili attribuibili alla stabile organizzazione, la trasferisca ad altra impresa del gruppo, la quale, avendo esercitato l'opzione, in assenza della norma in esame non tasserebbe i predetti utili.

La *branch exemption* - *Recapture* delle perdite (3)

- Trasferimento «a qualsiasi titolo»: anche a seguito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali?
- Trasferimento «di parte della stabile organizzazione».
 - ✓ Oggetto del trasferimento deve costituire, da solo, una stabile organizzazione (o comunque un ramo d'azienda)?
 - ✓ Ripartizione della perdita fiscale netta tra oggetto del trasferimento e ciò che residua: modalità?

Nell'atto di trasferimento l'impresa cedente indica l'ammontare dell'eventuale perdita fiscale netta realizzata dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

- Trasferimento della stabile organizzazione prima di aver completato il *recapture* della perdita fiscale netta: nell'atto di trasferimento dovrebbe essere indicata solo la parte residua (non ancora «riassorbita» da utili dell'impresa cedente) della perdita fiscale netta.

La *branch exemption* - Determinazione e dichiarazione dei redditi esenti

Art. 168-ter, comma 10, TUIR.

Il reddito della stabile organizzazione deve essere:

- determinato ai sensi dell'art. 152 TUIR (anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione nonché tra quest'ultima e le altre imprese del gruppo);
 - indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell'impresa.
- Determinazione del reddito secondo il *transfer pricing*: modalità non corrette di determinazione del reddito (ripartizione dei profitti a favore della stabile organizzazione il cui utile è esente) potrebbero far venir meno definitivamente «materia imponibile» altrimenti tassabile in Italia.
- Indicazione del reddito nel modello UNICO: esigenze di monitoraggio e controllo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 26 D.L. n. 78/2010.

- Documentazione relativa ai prezzi di trasferimento per evitare l'irrogazione di sanzioni.

La *branch exemption* - Fattispecie elusive

Art. 168-ter, comma 11, TUIR.

«Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente».

Novità in materia di CFC - Decorrenza e regime transitorio

Art. 8, comma 4.

Decorrenza

Periodo d'imposta in corso al 7/10/2015.

- Effetto retroattivo: contrasto con art. 3 L. n. 212/2000?
- Periodi d'imposta diversi: rilevanza del periodo d'imposta del soggetto estero partecipato?

Utili distribuiti da imprese *black list* collegate (art. 168 TUIR)

Regime transitorio (vedi *infra*).

Novità in materia di CFC - Imputazione del reddito del soggetto *black list* controllato

Disciplina previgente

Detenzione da parte di un soggetto residente del controllo di un'impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR.

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.

Quanto sopra vale anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.

Novità (art. 8, comma 1, lett. a)

Detenzione da parte di un soggetto residente del controllo di un'impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR.

➤ D.M. 21/11/2001.

I redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute.

Quanto sopra vale anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai suddetti regimi fiscali privilegiati.

Novità in materia di CFC - Prima esimente e interpello

Disciplina previgente

Disapplicazione in caso di dimostrazione da parte del soggetto residente che la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.

Il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

- In sede di interpello è possibile ottenere la disapplicazione sulla base di circostanze ulteriori.

Novità (art. 8, comma 1, lett. b)

Il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

- A scelta del contribuente, dimostrazione in via preventiva o in fase di eventuale controllo.
- Ag. entr. (circ. n. 32/2010).
- Dall'1/1/2016 interpello «probatorio» ex art. 11, comma 1, lett. b), L. n. 212/2000 (artt. 1, comma 1, e 12, comma 1, D.Lgs. n. 156/2015). L'amministrazione finanziaria risponde entro 120 giorni (art. 11, comma 3, L. n. 212/2000).

Novità in materia di CFC - Seconda esimente e interpello

Disciplina previgente

Disapplicazione in caso di dimostrazione da parte del soggetto residente che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis TUIR.

- Redditi della controllata prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori a fiscalità ordinaria e ivi sottoposti a tassazione ordinaria.

Il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

Novità (art. 8, comma 1, lett. b)

Disapplicazione in caso di dimostrazione da parte del soggetto residente che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4, TUIR.

Il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

Novità in materia di CFC - Determinazione del reddito del soggetto *black list* controllato (1)

Disciplina previgente

In base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli artt. 96, 96-bis, 102, 103 e 103-bis TUIR.

Non si applicano gli artt. 54, comma 4, e 67, comma 3, TUIR.

- «Vecchio» TUIR vs. «nuovo» TUIR.
- Prassi Ag. entr.: es. società di comodo.

Novità (art. 8, comma 1, lett. c)

In base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa.

Non si applica l'art. 86, comma 4, TUIR.

- Applicazione delle regole di determinazione del reddito previste per le imprese residenti, anche se non contenute nel TUIR.
 - ✓ Es.: società di comodo.
 - ✓ Es.: ACE (relazione illustrativa al cosiddetto «decreto ACE» superata).
 - ✓ Es.: costo dei beni concessi in godimento a soci a condizioni non di mercato.

Novità in materia di CFC - Determinazione del reddito del soggetto *black list* controllato (2)

- Norma innovativa (non interpretativa).
 - ✓ Società di comodo.
- Rilevanza anche delle regole di determinazione presuntiva del reddito: allontanamento dalla finalità originaria della disciplina (anticipare la tassazione del reddito effettivo al momento della sua produzione anziché della sua distribuzione).
- Regole (IRES vs. IRPEF) applicabili secondo la forma giuridica del soggetto estero?
 - ✓ Es.: IRPEF in caso di soggetto estero avente natura di società di persone?
 - ✓ Problemi di coordinamento con art. 73, comma 1, lett. d), TUIR (società ed enti non residenti sono sempre soggetti IRES).
- Rilevanza solo dei soggetti esteri che producono reddito d'impresa secondo l'art. 55 TUIR?

Novità in materia di CFC - Soggetto non *black list* controllato: *CFC rules*

Disciplina previgente

Applicazione della disciplina prevista per i soggetti *black list* controllati in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

- a) tassazione effettiva estera inferiore a più del 50% di quella virtuale italiana;
- b) proventi del soggetto derivanti per più del 50% da *passive income* (dividendi, *royalty*, ecc.) o servizi infragruppo.

- Prassi Ag. entr.: ai fini del confronto tra la tassazione effettiva estera e quella virtuale italiana rilevano solo le imposte correnti, non anche quelle anticipate e differite (gli effetti distorsivi derivanti da tale impostazione sono valutati solo in sede di interpello).

Novità (art. 8, comma 1, lett. d)

Determinazione dell'effettivo livello di tassazione: con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione (tra cui quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile).

Novità in materia di CFC - Soggetto non *black list* controllato: esimente

Disciplina previgente

Disapplicazione in caso di dimostrazione da parte del soggetto residente che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

Novità (art. 8, comma 1, lett. e)

Il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 L. n. 212/2000.

Presentazione dell'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo: l'interpello può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui all'art. 167, comma 8-bis, lett. a) e b), TUIR.

- Adempimento collaborativo: titolo III D.Lgs. n. 128/2015 (cosiddetto «decreto sulla certezza del diritto»).

Novità in materia di CFC - Effetti della risposta positiva all'interpello

Art. 8, comma 1, lett. f).

Le esimenti previste dall'art. 167, commi 5 e 8-ter, TUIR non devono essere dimostrate in sede di controllo.

Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di controllare veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti.

Non sussiste l'obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate (cfr. *infra*).

Novità in materia di CFC - Segnalazione della partecipazione nel modello UNICO (1)

Art. 8, comma 1, lett. f).

Il socio residente controllante deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate:

- *black list*;
- non *black list*, al ricorrere delle due condizioni cui è subordinata l'applicazione in capo a tali imprese delle *CFC rules*.

L'obbligo di segnalazione di cui sopra non sussiste nei seguenti casi:

- applicazione dell'art. 167 TUIR (imputazione del reddito al soggetto residente);
- disapplicazione dell'art. 167 TUIR a seguito dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello.

L'obbligo di segnalazione di cui sopra sussiste nei seguenti casi:

- disapplicazione dell'art. 167 TUIR senza la presentazione dell'interpello;
- disapplicazione dell'art. 167 TUIR nonostante l'ottenimento di una risposta negativa all'interpello.

- Controllante residente «di ultima istanza» diverso da primo partecipante residente (catena partecipativa): chi è tenuto a effettuare la segnalazione?

Novità in materia di CFC - Segnalazione della partecipazione nel modello UNICO (2)

Art. 8, comma 2.

Sanzione amministrativa in caso di segnalazione omessa o incompleta:

- 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta;
 - minimo 1.000 euro (applicabile anche in caso di reddito negativo);
 - massimo 50.000 euro.
- Segnalazione omessa o incompleta: il contribuente può comunque dimostrare la sussistenza delle esimenti.
- Presenza di più partecipazioni in relazione alle quali la segnalazione sia omessa o incompleta: applicazione della sanzione con riferimento a ciascuna partecipazione.
- ✓ Cumulo giuridico?
- Significato di «anche solo teoricamente»: dovrebbe riferirsi all'ipotesi in cui l'art. 167 TUIR è disapplicato senza la presentazione dell'interpello e la segnalazione della partecipazione è omessa o incompleta (la sanzione è applicata sul reddito che sarebbe stato imputabile teoricamente se il soggetto residente non avesse avuto i requisiti per disapplicare l'art. 167 TUIR).

Novità in materia di CFC - Avviso di accertamento

Art. 8, comma 1, lett. f).

L'avviso di accertamento è preceduto dalla notifica di un'apposita comunicazione con la quale viene concessa la possibilità di fornire, entro 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni.

Nel caso in cui le prove fornite non siano ritenute idonee occorre darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

- Motivi per cui la dimostrazione dell'esimente non è stata considerata valida.
- Conseguenze derivanti dalla violazione delle garanzie procedurali da parte dell'amministrazione finanziaria?
 - ✓ Silenzio della norma.
 - ✓ Operatività del consolidato orientamento di legittimità volto a riconoscere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo?
 - ✓ Nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 D.P.R. n. 600/1973?

Novità in materia di CFC - Soggetto *black list* collegato (1)

Art. 8, comma 3.

Abrogazione dell'art. 168 TUIR.

Art. 8, comma 4.

Distribuzione degli utili del soggetto non residente a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 7/10/2015: continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 4, D.M. n. 268/2006:

- gli utili non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione. In caso di partecipazione all'utile per il tramite di soggetti non residenti (distribuzione mediata degli utili), quanto precede si applica agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dal soggetto localizzato nello Stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi di quanto precede costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione in sede di tale tassazione;

Novità in materia di CFC - Soggetto *black list* collegato (2)

- il costo della partecipazione nel soggetto non residente è aumentato dei redditi imputati e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

Gli utili distribuiti da tale soggetto si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

- Regime transitorio.